



INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTIVAZIONE DEI GIOVANI E IL LORO INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER I TIROCINI NON CURRICULARI

ALLEGATO 2: Requisiti di ammissibilità aziende/attività produttive.

La manifestazione di interesse può essere presentata da soggetti ospitanti privati aventi sede operativa nel Comune di Castagneto Carducci.

Il soggetto ospitante deve possedere i requisiti e rispettare gli obblighi di cui all'art 86 ter del Regolamento 47/R/2003 e s.m.i. ed in particolare:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
- d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.

Detti requisiti devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 e s.m.i. (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del citato d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l'attività da svolgere durante il tirocinio;
- c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 17 ter, comma 6, della l.r. 32/2002;
- d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all'articolo 86 quater, comma 3, comunicando altresì eventuali cessazioni anticipate del tirocinio;



- e) assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.
- f) trasmettere al Comune di Castagneto Carducci – Servizi Culturali, entro il 5° giorno di ogni mese successivo al mese di frequenza del tirocinante copia del registro di frequenza di ogni tirocinante, debitamente firmato;
- g) nominare il tutore del tirocinante tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo e adeguate a garantirne il raggiungimento degli obiettivi. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore;
- h) impegnarsi ad avviare il tirocinio entro la data indicata nel Progetto Formativo;
- i) impegnarsi a produrre, oltre alla documentazione mensile necessaria per l'erogazione dei contributi di cui ai successivi artt. 9 ed 11, entro 10 giorni dal termine del tirocinio, apposita relazione (All. 6), sottoscritta dal tutor e dal tirocinante, in cui siano esplicitati gli obiettivi formativi raggiunti in rapporto agli obiettivi formativi preventivati nel progetto, gli eventuali scostamenti e le eventuali criticità riscontrate, i punti di forza dell'esperienza attivata ed i potenziali sviluppi.

Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, né impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.

Il numero di tirocini che può essere proposto, con riferimento all'unità operativa che opera sul territorio comunale, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:

a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:

1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");

2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

3) per le imprese "start- up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;

4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni professionali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) , che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;

b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;

c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;

d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'articolo 86 decies del DPGR 47/R/2003 e s.m.i.

per i soggetti ospitanti privati, con arrotondamento all'unità superiore. Possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati;

b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati;

c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti;

d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati.

Ai fini del computo del numero di dipendenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;

b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato.

Ai fini del computo del numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili, non sono considerati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002 e i tirocini di inclusione sociale.

La Responsabile dell'Area 2
D.ssa Laura Catapano